

# ALIMENTAZIONE CONSUMI



## Alla ricerca del «menu Italia»

A colloquio con l'onorevole Enzo Baldassi, presidente dell'Ente Fiere di Parma che organizza alcune delle principali rassegne di prodotti e tecnologie alimentari

Quante sono le fiere, le mostre, le rassegne dedicate in Italia ai temi dell'alimentazione? Difficile dirlo, certo che sorgono sempre nuove iniziative in questo campo anche perché c'è un crescente interesse, in Italia e nel mondo, per i prodotti alimentari del nostro Paese. Il «made in Italy» è anche qui di moda, ma c'è il rischio che tutta questa attenzione venga vanificata da una serie di iniziative disperse.

L'on. Enzo Baldassi è da qualche mese presidente dell'Ente Fiere di Parma, che organizza alcune delle principali rassegne italiane dedicate al settore alimentare. La necessità di coordinare maggiormente tutto questo settore si fa sempre più urgente. Nessuno, per fortuna, può vantare una primogenitura o addirittura un'esclusiva per quanto riguarda l'alimentazione italiana. Anzi la sua forza e la sua capacità di imporsi anche sui mercati stranieri sta proprio nella sua diversità di regione e regione, da zona a zona, da Paese a Paese. La storia della

nostra alimentazione è lo specchio della storia del nostro Paese; un Paese per sé, dal millecento, una storia che si riflette anche sulla nostra cucina. A Parma si parla spesso di «food valley», di capitale dell'alimentazione, ma l'on. Baldassi non sembra molto affezionato a queste sbrigative definizioni. «Non solo Parma, non solo l'Emilia, ma tutta l'Italia ha

qualcosa da dire in questo settore; ogni nostra regione ha prodotti alimentari che possono essere presentati sulle tavole di tutto il mondo.

Il problema è quello di valorizzare pienamente la nostra produzione nazionale, anche attraverso un più razionale coordinamento delle fiere e delle mostre e delle esposizioni. A Parma nel modernissimo quartiere fieristico, si tiene ogni anno una serie di rassegne sui prodotti alimentari e sulle macchine per l'industria dell'alimentazione di grandissimo prestigio. E la provincia dei prosciutti, del parmigiano, delle conserve vegetali dell'alimentazione raffinata, è attorno a questa economia si è sviluppato, sin dall'anteguerra, un susseguirsi di rassegne che sono culminate con «Cibus», il salone internazionale dell'alimentazione che si tiene a Parma ogni due anni. Qualche settimana fa si è conclusa con successo la nuova rassegna di tecnologie alimentari «Tecnobus» che è diventata un nuovo punto di riferimento per gli operatori nazionali e internazionali del settore. «È un momento ricco di grandi potenzialità — afferma Baldassi — anche se molto delicato. L'Italia gode di un me-

rito ereditato sui mercati internazionali, sia per quanto riguarda i prodotti, sia per le tecnologie alimentari. Dobbiamo far leva sui risultati ottenuti per consolidare ed estendere la nostra presenza. Noi abbiamo coscienza di questi problemi. È necessaria un'azione coordinata per delineare i tratti fondamentali di quello che si può definire il «menu Italia», cioè una esposizione razionale dell'intera produzione alimentare del nostro Paese, così ricca e così varia. La fiera di Parma organizzerà la prossima primavera un nuovo salone dell'alimentazione che intende proprio affrontare questo problema. La nostra intenzione è di rivolgerci direttamente, con successo particolare iniziativa, ai consumatori, cioè ai destinatari finali di quel prodotto alimentare italiano che oggi ha la potenzialità di affermarsi, ancor più che nel passato, sulle tavole di tutto il mondo.

È un momento ricco di grandi potenzialità — afferma Baldassi — anche se molto delicato. L'Italia gode di un me-


## 200 capi macellati al giorno

A Pegognaga (Mantova) una «polizza di assicurazione» della qualità della carne bovina

PEGOGNAGA (Mantova) — La qualità e la freschezza sono i requisiti richiesti dal consumatore al negoziante nel momento in cui acquista una bistecca. Ma bisogna stare attenti perché tutti, oggi, con estrema facilità, parlando di qualità propongono, il più delle volte, solo fumo negli occhi. Al contrario, per competere su questo piano è indispensabile fissare degli standard, dei metri di misura su cui confrontarsi. Purtroppo a questo livello si è soliti parlare bene e razzolare male. Invece noi siamo riusciti a trovare una organizzazione aziendale di considerevole prestigio disposta a giocarsi tutto, mettendo alla luce dei soli pregi e difetti, convinta che alla lunga vincerà la posta in gioco.

Stiamo parlando del macello cooperativo di Pegognaga, 45.000 capi macellati ogni anno per una media di 200 al giorno, 90 persone occupate per un fatturato di quasi 70 miliardi. E dietro questa facciata abbiamo cercato di fare un vero e proprio viaggio tra le quinte di un macello che gli esperti giudicano la «polizza di assicurazione» della qualità.

Vediamo i fatti. Da alcuni mesi all'interno di questo complesso è stata installata una linea di macellazione che dal punto di vista tecnologico è la più moderna d'Italia e tra le



più blasonate d'Europa. «Abbiamo ritenuto di realizzare questo costoso investimento», esordisce Paolo Falceri presidente del macello cooperativo di Pegognaga — principalmente per tutelare la salute del consumatore di fronte ad un prodotto di così largo consumo come è la carne.

Includiamo in un ammirabile sforzo per una linea che ha una capacità di macellazione oraria di 60-70 capi, rispettando oltre misura non solo le norme igieniche stabilite dal ministero della Sanità ma anche i vincoli sanitari Cee, perché siamo alla presenza di un macello col bollo comunitario che autorizza l'esportazione. «La nostra — continua Falceri — è soprattutto coscienza di lavorare un prodotto che ogni giorno arriva in grandi quantità sulle tavole dei consumatori che giustamente esigono sempre più igienicità e pulizia».

Quindi la volontà è di portare sul banco del macellaio carne fresca. Ma come? Con quale artificio? Il nuovo sistema di macellazione in questo contesto offre un notevole contributo. Basti pensare che un tipo di macellazione in cui viene abbattuto tocca un altro animale, per cui non c'è il rischio che in caso di infezione, vengano procurati danni ad altri capi di bestiame. Inoltre c'è un controllo contemporaneo, senza possibilità d'errore, della carne in mezzana (ciascuna delle due parti in cui viene diviso il bovino) e di tutte le frattaglie che possono divenire portatrici di malattie. Tutta la linea è finalizzata a far sì che venga favorita la massima pulizia con l'evacuazione dei residui del sangue e dei liquidi organici, attraverso continui lavaggi ed una accurata sterilizzazione di ogni singolo strumento. Le stesse pelli degli animali vengono immediatamente e automaticamente lavate e pulite.

Fai consumo non è soltanto un problema di igiene, ma anche una nuova generazione di consumatori coscienti e consapevoli. Dopo le «Giornate dei Giovani Consumatori», infatti, che nelle diverse edizioni programmate in numerose città italiane hanno coinvolto migliaia di giovani, la Coop entra nel mondo della scuola con un veicolo diverso, il libro di testo, in-

Maurizio Guandalini

## In libreria

### Diritto privato dei consumi

GUIDO ALPA. «Diritto privato dei consumi». Milano, 111 pagine, lire 30.000.

Si tratta di un testo specialistico, di indubbio interesse per gli operatori del diritto, ma nello stesso tempo utile per chi si trovi abbastanza spesso ad occuparsi di difesa dei consumatori o per chi nelle aziende debba preoccuparsi dei rapporti con i consumatori sia in fase di reclamo che in fase preventiva.

Può anche essere letto da chi voglia avere un panorama complessivo dei temi e delle esperienze nazionali e internazionali. Particolarmente avvincente l'introduzione che nell'elencaire l'evoluzione del fenomeno consumerista e le di-

### L'educazione del giovane consumatore

MARIA GRAZIA AGOZZINO, MARIA GRAZIA CILINDA. «L'educazione del giovane consumatore». Milano, 1986, L. 6.500.

Avvalendosi della rete distributiva della Longanesi, la cooperazione di consumatori si affaccia sul mercato editoriale con la prima di una serie di pubblicazioni destinate alla vasta platea della scuola e dei giovani, con l'intento di formare una nuova generazione di consumatori coscienti e consapevoli. Dopo le «Giornate dei Giovani Consumatori», infatti, che nelle diverse edizioni programmate in numerose città italiane hanno coinvolto migliaia di giovani, la Coop entra nel mondo della scuola con un veicolo diverso, il libro di testo, in-

### Le lettere

Cari compagni, certo che per i dipendenti Es Cart. 13 dello Statuto dei lavoratori e la legge 210/85 entrati in vigore col 1/1/1986, costituiscono una vera e propria «manca caduta dal cielo» dal momento che, dopo tre mesi di funzioni superiori, vengono passati di diritto... alle stesse dalla rubrica «Leggi e contratti» del 2/8/1986. Riconoscimento della categoria superiore ai dipendenti Es.

Il mio caso è di dirigente di esercizio Ula (postale) di VI categoria e emblematico, ma non, purtroppo, non siamo le Ferrovie dello Stato! Dall'1/7/1984 svolgo funzioni di VII categoria (funzione di dirigente) in un ufficio postale di rilevante entità di VIII categoria.

In data 8/7/1985 ho partecipato al concorso interno per la nomina a dirigente principale di esercizio Ula di VI categoria. Ma non avevo i quattro anni richiesti di anzianità nella nomina di VI categoria (avevo la decorrenza nelle funzioni ef-

### Leggi e regolamenti nella PA: una giungla

lettive di VI categoria dal 1/4/1983). In data 8/7/1985 la Direzione centrale Ula di Roma ha fatto conoscere che sono stato escluso dalla partecipazione al concorso di VII categoria per difetto di anzianità nella qualifica. In data 22 luglio 1986 la Fipi-Cgil mi spiega i motivi per cui tra qualche mese la mia funzione vicaria verrà a cessare e il mio posto verrà preso da un vincitore del concorso a data in graduatoria nello stesso concorso di VII categoria, al quale non sono stato ammesso per difetto di anzianità.

Capisco di non avere alcun diritto in base alle leggi vigenti nell'Amministrazione Pt, però nelle Ferrovie dello Stato per avere diritto alle funzioni superiori bastano tre mesi, mentre nelle Pt non sono sufficienti oltre due anni. Anzi, non avendo vinto il concorso di VII, dopo oltre due anni, ritorno a svolgere funzioni di VI categoria. (RICCIONE - FORLÌ)

## LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

Note e commenti

«Crescita zero» e la domanda politica delle donne

3. Le linee guida sulle quali è possibile costruire una evoluzione legislativa devono puntare al raggiungimento di pari opportunità nel lavoro, nella famiglia, nella società.

Altro che attendersi ad immaginare una donna disponibile a rientrare in un ruolo di «fatatrice» a mezzo tempo!

Se vogliamo ragionare seriamente sulla questione della riproduzione umana occorre partire dalla domanda politica delle donne, che è quella del superamento della divisione dei ruoli e della ricomposizione di un nuovo tipo di vita di un nuovo figlio; e corrispondentemente, il diritto del datore di lavoro ad assumere a tempo determinato un nuovo lavoratore con un contratto a part-time.

Incredibile ma vero, l'on. Andreotta aggiunge che «l'uno e l'altro, il diritto della madre ed il diritto del datore di lavoro devono essere diritti pieni, non affievoliti come lo sarebbero se subordinati al consenso dei sindacati o dell'ufficio del lavoro».

L'on. Mastella, forse suggestionato dalla recente proposta di legge francese del «troisième enfant», chiede incentivi «a partire dal terzo figlio» e misure di sgravi fiscali per la famiglia.

Anche l'on. Maria Eletta Martini, pur con un approccio al problema meno disinvolto, sostiene che potrebbe essere rilanciata «un'antica proposta delle donne dc» e cioè «una sorta di lunga aspettativa coincidente con il periodo della nascita e prima età dei figli». Queste proposte dovrebbero portare, come sostiene Andreotta, «a invertire la tendenza alla progressiva disastensione nei confronti della tutela della famiglia».

Sono convinta che i motivi della caduta natalità non possono essere rimossi con misure di monetizzazione, e tanto meno considero che sia culturalmente corretto operare una sorta di semplificazione su una materia così complessa. Ma se vogliamo ragionare anche solo degli aspetti relativi alle politiche sociali e alla tutela giuridica della lavoratrice madre e ai trattamenti di maternità, vediamo, in sintesi, alcuni punti.

1. I provvedimenti attuati in questi ultimi anni, nel quadro della politica della Dc ispirata alla progressiva riduzione della spesa pubblica nel campo sociale, hanno prodotto una riduzione drastica nell'erogazione di assegni familiari e uno stato di grave difficoltà nel sistema dei servizi sociali alla persona e alla famiglia (aumento di tariffe, blocco delle assunzioni e impossibilità perfino ad aprire quei servizi di cui già esistono da anni le strutture). Le famiglie a fasce sociali hanno subito l'effetto di far pagare la tassa sulla salute anche ai più poveri.

2. Da anni si opera, a vari livelli, per ridurre la portata della legge 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri. In proposito ci turba e ci stupisce anche l'accordo «Confindustria-sindacati del maggio 1986 sulla parte relativa all'istituto del Contratto di formazione e lavoro e all'applicazione di esso nei citati decreti ministeriali. La spiegazione dell'apparente contraddizione è semplicissima: tali contratti sono stati stipulati prima che le fasce di reperibilità venissero determinate con i decreti in que-

stione. Il Cnil per l'industria metalmeccanica pubblica, ad esempio, è stato stipulato il 20 aprile 1983; a tale data non soltanto non erano state definite le fasce orarie, ma la stessa legge n. 638/83 non era ancora stata approvata, e in materia vigeva soltanto un decreto-legge in attesa di conversione.

La disciplina contrattuale ha pertanto rivestito una funzione anticipatoria della disciplina legislativa, in attesa del perfezionamento della stessa.

Divenuto pienamente operante il sistema dei controlli pubblici, le fasce orarie cui il lavoratore deve attenersi sono soltanto quelle previste dai decreti, mentre le norme contrattuali devono ritenersi superate, almeno su questo specifico punto.

La disciplina di legge è intervenuta dopo quella contrattuale, ponendo fine a una situazione di incertezza in ordine alla determinazione delle fasce. Superata la fase di incertezza, è logico che la prevalenza venga data alla normativa di legge, anche perché è a questa che, in concreto, fanno riferimento le Usl nell'effettuare le visite domiciliari di controllo sui dipendenti della generalità dei settori produttivi. In questo senso, peraltro, sembra essersi pronunciato anche l'Inps, con la circolare n. 13421 A.G.O. dell'8 agosto 1984.

Ciò detto, va comunque sottolineato che sarebbe comunque utile un intervento chiarificatore a livello contrattuale in quei settori nei quali il Cnil non prevede l'automatica decadenza delle fasce contrattuali all'entrata in vigore di quelle legali. L'opportunità di un tale intervento chiarificatore è tanto più evidente se si considera il rischio di interpretazioni capziose che potrebbero essere avanzate da parte padronale. Potrebbe essere sostenuto, ad esempio, che le fasce legali rilevino ai fini della perdita dell'indennità di malattia, mentre quelle contrattuali rilevino ai fini disciplinari, con ciò precludendo in sostanza il cumulo delle stesse.

È questa un'interpretazione certamente infondata: il modo migliore per prevenirla è quello di un intervento sindacale — eventualmente anche solo a livello aziendale — diretto a far dichiarare la validità delle sole fasce previste in sede pubblica, e la conseguente decadenza delle diverse fasce dei Cnil stipulati precedentemente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali. (e.m.)

## Le risposte

### Fasce orarie legali e contrattuali nel sistema dei controlli malattia

Cara Unità, sono un operaio metalmeccanico e lavoro in una ditta a partecipazione statale (Intersind). Vorrei conoscere quali sono le fasce orarie di reperibilità per i controlli medici, dato che per legge (Decreto ministeriale 8-2-85) sono: 10-12 e 17-19; mentre il contratto di lavoro (1983-86) stabilisce le fasce orarie 9-12 e 15-18 e dopo il sesto giorno dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

In caso di malattia a quali delle due normative ci si deve attenere? Desidero avere risposta attraverso la vostra rubrica.

BRUNO FANTI  
(Roma)

Come si è già avuto modo di precisare su questa rubrica, la legge 11 novembre 1983 n. 638 (art. 5, comma IX e segg.), integrata dai decreti del ministero della Sanità del 25 febbraio 1984 e dell'8 febbraio 1985, dispone che il lavoratore ammalato deve rendersi reperibile presso il proprio domicilio tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, al fine di rendere possibili i controlli eventualmente disposti dall'Usl su richiesta del datore di lavoro ovvero dell'Istituto assicuratore.

Qualche contratto collettivo nazionale di lavoro — tra cui quello per gli addetti all'industria metalmeccanica pubblica — prevede però fasce orarie di reperibilità diverse da quelle stabilite nei citati decreti ministeriali. La spiegazione dell'apparente contraddizione è semplicissima: tali contratti sono stati stipulati prima che le fasce di reperibilità venissero determinate con i decreti in que-

stione. Il Cnil per l'industria metalmeccanica pubblica, ad esempio, è stato stipulato il 20 aprile 1983; a tale data non soltanto non erano state definite le fasce orarie, ma la stessa legge n. 638/83 non era ancora stata approvata, e in materia vigeva soltanto un decreto-legge in attesa di conversione.

La disciplina contrattuale ha pertanto rivestito una funzione anticipatoria della disciplina legislativa, in attesa del perfezionamento della stessa.

Divenuto pienamente operante il sistema dei controlli pubblici, le fasce orarie cui il lavoratore deve attenersi sono soltanto quelle previste dai decreti, mentre le norme contrattuali devono ritenersi superate, almeno su questo specifico punto.

La disciplina di legge è intervenuta dopo quella contrattuale, ponendo fine a una situazione di incertezza in ordine alla determinazione delle fasce. Superata la fase di incertezza, è logico che la prevalenza venga data alla normativa di legge, anche perché è a questa che, in concreto, fanno riferimento le Usl nell'effettuare le visite domiciliari di controllo sui dipendenti della generalità dei settori produttivi. In questo senso, peraltro, sembra essersi pronunciato anche l'Inps, con la circolare n. 13421 A.G.O. dell'8 agosto 1984.

Ciò detto, va comunque sottolineato che sarebbe comunque utile un intervento chiarificatore a livello contrattuale in quei settori nei quali il Cnil non prevede l'automatica decadenza delle fasce contrattuali all'entrata in vigore di quelle legali. L'opportunità di un tale intervento chiarificatore è tanto più evidente se si considera il rischio di interpretazioni capziose che potrebbero essere avanzate da parte padronale. Potrebbe essere sostenuto, ad esempio, che le fasce legali rilevino ai fini della perdita dell'indennità di malattia, mentre quelle contrattuali rilevino ai fini disciplinari, con ciò precludendo in sostanza il cumulo delle stesse.

È questa un'interpretazione certamente infondata: il modo migliore per prevenirla è quello di un intervento sindacale — eventualmente anche solo a livello aziendale — diretto a far dichiarare la validità delle sole fasce previste in sede pubblica, e la conseguente decadenza delle diverse fasce dei Cnil stipulati precedentemente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali. (e.m.)

Come si è già avuto modo di precisare su questa rubrica, la legge 11 novembre 1983 n. 638 (art. 5, comma IX e segg.), integrata dai decreti del ministero della Sanità del 25 febbraio 1984 e dell'8 febbraio 1985, dispone che il lavoratore ammalato deve rendersi reperibile presso il proprio domicilio tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, al fine di rendere possibili i controlli eventualmente disposti dall'Usl su richiesta del datore di lavoro ovvero dell'Istituto assicuratore.

Qualche contratto collettivo nazionale di lavoro — tra cui quello per gli addetti all'industria metalmeccanica pubblica — prevede però fasce orarie di reperibilità diverse da quelle stabilite nei citati decreti ministeriali. La spiegazione dell'apparente contraddizione è semplicissima: tali contratti sono stati stipulati prima che le fasce di reperibilità venissero determinate con i decreti in que-

stione. Il Cnil per l'industria metalmeccanica pubblica, ad esempio, è stato stipulato il 20 aprile 1983; a tale data non soltanto non erano state definite le fasce orarie, ma la stessa legge n. 638/83 non era ancora stata approvata, e in materia vigeva soltanto un decreto-legge in attesa di conversione.

La disciplina contrattuale ha pertanto rivestito una funzione anticipatoria della disciplina legislativa, in attesa del perfezionamento della stessa.

Divenuto pienamente operante il sistema dei controlli pubblici, le fasce orarie cui il lavoratore deve attenersi sono soltanto quelle previste dai decreti, mentre le norme contrattuali devono ritenersi superate, almeno su questo specifico punto.

La disciplina di legge è intervenuta dopo quella contrattuale, ponendo fine a una situazione di incertezza in ordine alla determinazione delle fasce. Superata la fase di incertezza, è logico che la prevalenza venga data alla normativa di legge, anche perché è a questa che, in concreto, fanno riferimento le Usl nell'effettuare le visite domiciliari di controllo sui dipendenti della generalità dei settori produttivi. In questo senso, peraltro, sembra essersi pronunciato anche l'Inps, con la circolare n. 13421 A.G.O. dell'8 agosto 1984.

Ciò detto, va comunque sottolineato che sarebbe comunque utile un intervento chiarificatore a livello contrattuale in quei settori nei quali il Cnil non prevede l'automatica decadenza delle fasce contrattuali all'entrata in vigore di quelle legali. L'opportunità di un tale intervento chiarificatore è tanto più evidente se si considera il rischio di interpretazioni capziose che potrebbero essere avanzate da parte padronale. Potrebbe essere sostenuto, ad esempio, che le fasce legali rilevino ai fini della perdita dell'indennità di malattia, mentre quelle contrattuali rilevino ai fini disciplinari, con ciò precludendo in sostanza il cumulo delle stesse.

È questa un'interpretazione certamente infondata: il modo migliore per prevenirla è quello di un intervento sindacale — eventualmente anche solo a livello aziendale — diretto a far dichiarare la validità delle sole fasce previste in sede pubblica, e la conseguente decadenza delle diverse fasce dei Cnil stipulati precedentemente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali. (e.m.)

Come si è già avuto modo di precisare su questa rubrica, la legge 11 novembre 1983 n. 638 (art. 5, comma IX e segg.), integrata dai decreti del ministero della Sanità del 25 febbraio 1984 e dell'8 febbraio 1985, dispone che il lavoratore ammalato deve rendersi reperibile presso il proprio domicilio tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, al fine di rendere possibili i controlli eventualmente disposti dall'Usl su richiesta del datore di lavoro ovvero dell'Istituto assicuratore.

Qualche contratto collettivo nazionale di lavoro — tra cui quello per gli addetti all'industria metalmeccanica pubblica — prevede però fasce orarie di reperibilità diverse da quelle stabilite nei citati decreti ministeriali. La spiegazione dell'apparente contraddizione è semplicissima: tali contratti sono stati stipulati prima che le fasce di reperibilità venissero determinate con i decreti in que-

stione. Il Cnil per l'industria metalmeccanica pubblica, ad esempio, è stato stipulato il 20 aprile 1983; a tale data non soltanto non erano state definite le fasce orarie, ma la stessa legge n. 638/83 non era ancora stata approvata, e in materia vigeva soltanto un decreto-legge in attesa di conversione.